



CONSIGLIO
NAZIONALE
DEL
NOTARIATO

Atto notarile informatico

Identificativo fascicolo: 48047395

Forma: Atto Pubblico

Numero repertorio: 170

Numero raccolta: 129

Data stipula: 03/08/2023

Notaio: ENRICA LUNETTA

Codice fiscale: LNTNRC90M51G273T

Natura:

CONTRATTO DI APPALTO

Parti:

1-Persona Giuridica: A.M.B. S.P.A. Azienda Multiservizi Comune di Bagheria - 06601560821

2-Persona Giuridica: Officina Meccanica Fratelli Lombardo & Figli S.n.c. Di Vincenzo Lombardo E Vincenzo Lombardo - 03387210820

Annotazioni:

1-REGISTRAZIONE

UFFICIO: PALERMO (TXZ)

DATA: 07/08/2023

NUMERO: 27442

SERIE: 1T

IMPORTO: € 245,00

REPERTORIO N. 170

RACCOLTA N. 129

CONTRATTO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI AUTOMEZZI R.S.U. PESANTI E LEGGERI. DURATA 16 (SEDICI) MESI. - C.I.G. 932260268A - C.U.P. G59I22000570004 - IMPORTO A BASE DI GARA EURO 277.702,75 OLTRE I.V.A.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventitré, il giorno tre del mese di Agosto.
In Bagheria, Piazza Vittorio Emanuele III n. 7, nel mio studio.

Davanti a me **ENRICA LUNETTA, Notaio in Bagheria (PA)**, iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese,

SONO PRESENTI

Da una parte:

"A.M.B. S.P.A. Azienda Multiservizi Comune di Bagheria", unipersonale, con sede legale in Bagheria (PA), c.a.p. 90011, Via Massimo D'Azeglio n. 50, Codice Fiscale e Partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Palermo ed Enna: 06601560821, R.E.A.: n. PA-401875, indirizzo p.e.c.: ambspa@pec.ambspa.it, con capitale sociale di Euro 100.000,00 (Euro centomila e centesimi zero) interamente versato, in persona di:

Matranga Vito, nato a Piana degli Albanesi (PA) il 02 febbraio 1972, nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, munito degli occorrenti poteri, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito, per brevità, anche **"AMB"**).

E dall'altra parte:

"Officina Meccanica Fratelli Lombardo & Figli S.n.c. Di Vincenzo Lombardo E Vincenzo Lombardo", con sede legale in Bagheria (PA), Via Filippo Buttitta n. 25, Codice Fiscale e Partita I.V.A. e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Palermo ed Enna: 03387210820, R.E.A.: n. PA-139173, indirizzo p.e.c.: fll_lombardosnc@pec.it, in persona di:

Lombardo Vincenzo, nato a Palermo il 03 settembre 1981, nella qualità di Socio Amministratore e Legale Rappresentante con poteri di firma in forma disgiunta ai sensi dei vigenti patti sociali, domiciliato per la carica presso la sede sociale (nel seguito per brevità anche **"Fornitore"**).

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

a) che AMB, Società a capitale interamente pubblico di Bagheria (PA), svolge per lo stesso Comune di Bagheria (PA) tutte le attività riconducibili ai servizi pubblici locali previsti in materia di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani, spazzamento;

b) che con delibera in data 11 luglio 2022 l'assemblea dei soci e il Consiglio di Amministrazione della società AMB hanno

approvato l'esecuzione la suddetta gara;

e che AMB, con Determina a contrarre n. 47 del 15/07/2022, ha indetto una "Procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. in modalità telematica (Piattaforma Telematica di A.M.B. S.p.a.) e art. 2 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi R.S.U. pesanti e leggeri. Durata 16 (sedici) mesi." - C.I.G. 932260268A - C.U.P. G59I22000570004 - Importo a Base di Gara Euro 277.702,75 (Euro duecentosettantasettemilasettecentodue e centesimi settantacinque) oltre I.V.A. - secondo le quantità e le caratteristiche del servizio indicati negli atti della procedura. Il corrispettivo massimo dell'appalto di acquisti affidabili a base di gara per 16 (sedici) mesi è commisurabile in complessivi Euro 338.797,36 (Euro trecentotrentottomilasettecentonovantasette e centesimi trentasei) di cui Euro 277.702,75 (Euro duecentosettantasettemilasettecentodue e centesimi settantacinque) importo a base d'asta ed Euro 61.094,61 (Euro sessantunomilanovantaquattro e centesimi sessantuno) per I.V.A. al 22% (ventidue per cento).

c) che, a tal fine, AMB - con Bando di Gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (G.U.R.S.), PARTE II e III, n. 29 del 22 luglio 2022 - ha indetto la suddetta "Procedura aperta di cui all'art. 60 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. in modalità telematica (Piattaforma Telematica di A.M.B. S.p.a.) e art. 2 comma 2 della Legge 11 settembre 2020, n.120 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi R.S.U. pesanti e leggeri. Durata 16 (sedici) mesi." (di seguito, per brevità, anche solo **"Procedura"** o **"Gara"**);

d) che il Fornitore, il quale ha presentato l'offerta di partecipazione in cui ha proposto dei ribassi a cui corrisponde la percentuale media pesata offerta del 39,025% (trentanove virgola zero venticinque per cento), è risultato aggiudicatario della Procedura e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti stabiliti nel presente atto e nel Capitolato Tecnico, giusta Determina del Presidente del Consiglio di Amministrazione della società AMB n. 53 del 12/08/2022;

e) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente atto e dai suoi allegati (di seguito, per brevità, anche **"Contratto"**), ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dall'ulteriore documentazione della Gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

f) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta

ai fini della stipula del presente Contratto, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 49.156,28 (Euro quarantanovemilacentocinquantasei e centesimi ventotto), di cui alla Polizza numero 733282218, rilasciata in data 29 agosto 2022, dall'Agenzia "Bagheria Est - 720" di Bagheria (PA) della società "Allianz S.p.A.", con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e una polizza assicurativa per la responsabilità civile entrambe stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Disciplinare di Gara. La menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto, forma parte integrante e sostanziale del medesimo;

g) che il presente Contratto non è fonte di alcuna obbligazione per AMB nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliare

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse, degli allegati, norme regolatrici e definizioni

1. Le premesse del presente Contratto e gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi il Bando di Gara ed il Disciplinare di Gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:

a) l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Economica), l'Allegato "C" (Clausole di Autotutela e Patto di Integrità), l'Allegato "D" (Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari), l'Allegato "E" (D.U.V.R.I.);

b) la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

3. L'esecuzione del presente Contratto è regolata in via graduata:

a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito nei suoi Allegati;

b) dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per AMB. Norme e disposizioni queste di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante del presente Contratto;

c) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o rego-

lamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto.

4. In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della Procedura di cui in premessa prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Fornitore ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della medesima Procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Fornitore ed accettate da AMB.

5. Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate e/o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni e ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il presente Contratto.

6. Nell'ambito del Contratto si intende per:

a) **AMB:** "A.M.B. S.P.A. Azienda Multiservizi Comune di Bagheria", Società a capitale interamente pubblico di Bagheria (PA);

b) **Contratto:** il presente atto compresi tutti i suoi allegati, nonché gli atti ed i documenti nello stesso richiamati;

c) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A" unitamente ai relativi allegati;

d) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "B";

e) **Fornitore:** il concorrente risultato aggiudicatario della Procedura che sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto;

f) **Parte:** AMB o il Fornitore (congiuntamente definiti anche "**Parti**");

g) **Servizio:** servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi R.S.U. pesanti e leggeri, durata 16 (sedici) mesi - C.I.G. 932260268A - C.U.P. G59I22000570004 - oggetto del presente Contratto. Il tutto come meglio previsto e precisato nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, nonché nell'ulteriore documentazione della Procedura;

h) **Clausole di Autotutela e Patto di Integrità:** il documento di cui all' Allegato "C";

i) **Dichiarazione sulla Tracciabilità dei flussi finanziari:** la dichiarazione sottoscritta dal Fornitore relativa ai riferimenti del "conto dedicato" in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010 di cui all'Allegato "D".

j) **D.U.V.R.I. :** è il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., di cui all'Allegato "E".

7. Le espressioni riportate negli Allegati del presente Contratto hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne qualora il contesto delle singole clausole del Contratto disponga diversamente.

Oggetto

1. AMB affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione del Servizio di servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di automezzi R.S.U. pesanti e leggeri, per un periodo di 16 (sedici) mesi.
2. Il Servizio deve essere eseguito nel rispetto di condizioni, modalità, tempistiche, termini, specifiche tecniche previste e prescritte nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.
3. Con la stipula del presente Contratto il Fornitore si obbliga ad eseguire il Servizio sulla base delle esigenze di AMB, il tutto nei limiti dell'importo complessivo massimo di spesa pari a Euro 277.702,75 (Euro duecentosettantasettemilasettecentodieci e centesimi settantacinque), IVA esclusa.
4. Il Servizio non è affidato al Fornitore in via esclusiva; pertanto AMB si riserva la facoltà di affidare il Servizio stesso anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore.
5. AMB si riserva di esercitare, nel corso della durata del Contratto, la facoltà di richiedere all'aggiudicatario:
 - a) di incrementare e/o ridurre le prestazioni oggetto del Contratto fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016, ai medesimi termini e condizioni contrattuali;
 - b) di prorogare la durata del contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, alle medesime condizioni e termini contrattuali, o più favorevoli, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, riservandosi di richiederne di più favorevoli.

Articolo 3

Durata

1. Il presente Contratto ha una durata di 16 (sedici) mesi dalla data della sua sottoscrizione e/o dalla data di avvio delle attività e, comunque, fino all'esaurimento delle attività previste.
2. Nel caso in cui allo scadere del termine di cui al precedente comma 1 (uno) non siano state esaurite le prestazioni svolte dall'operatore economico, AMB si riserva di prorogare la durata del presente Contratto fino a concorrenza del menzionato importo complessivo massimo di spesa.
3. E' vietato il rinnovo tacito del Contratto.
4. La durata del Contratto è in ogni caso subordinata al rinnovo del Contratto di Servizio tra AMB S.p.A. e il Comune di Bagheria (PA).

Articolo 4

Condizioni della Fornitura ed obbligazioni generali del Fornitore

1. L'espletamento del Servizio e di tutte le attività oggetto del presente Contratto devono essere effettuati nel rispetto

di requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico (Allegato "A"). Pertanto, in difetto anche di uno soltanto di detti requisiti, condizioni, modalità, termini, specifiche tecniche e livelli di servizio, AMB potrà dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

2. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività tutte oggetto del Contratto e, in ogni caso, ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

3. Il Fornitore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente Contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme nazionali, anche secondarie, e comunitarie vigenti, e secondo le condizioni, le modalità, i termini, le specifiche tecniche e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e relativi allegati nonché nel Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo.

4. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate ed a manlevare e tenere indenne AMB da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle richiamate norme e prescrizioni.

5. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui oltre ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di AMB, assumendosene ogni relativa alea.

6. Il Fornitore si impegna, espressamente, a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali nel rispetto di quanto specificato nel Contratto, nel Capitolato Tecnico e negli ulteriori Allegati del presente Contratto e negli ulteriori atti della Procedura;

b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire ad AMB di monitorare la conformità delle prestazioni alle norme previste nel Contratto, al Capitolato Tecnico e alla normativa tutta vigente anche in materia di circolazione e sicurezza stradale;

c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi

della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

d) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo, che a tale scopo potranno essere predisposte e comunicate da AMB;

e) comunicare tempestivamente ad AMB le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nella (dedicata alla) esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le eventuali variazioni intervenute, ciò anche con riferimento al Responsabile Generale del Contratto;

f) a manlevare e tenere indenne AMB da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

7. Le attività contrattuali da svolgersi presso le sedi e le aree di pertinenza di AMB dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro dei menzionati uffici, officine e/o aree; modalità e tempi dovranno essere concordati con AMB. Peraltro il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici, le officine e le aree di pertinenza di AMB continueranno ad essere utilizzati dal personale di AMB stessa e/o da terzi autorizzati.

8. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte da AMB e/o da terzi autorizzati.

9. Salvo quanto diversamente indicato nel presente Contratto e negli Allegati, il Fornitore si impegna a fornire tutte le attrezzature che saranno necessarie per l'espletamento delle attività contrattuali, non richiedendole, in nessun caso, ad AMB.

10. Il Fornitore si obbliga a consentire ad AMB di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente Contratto ed a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

11. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite da AMB.

12. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a dare immediata comunicazione ad AMB di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto.

13. Il Fornitore si impegna ad eseguire la Fornitura in tutti i luoghi che verranno indicati da AMB, nel rispetto di quanto previsto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico, fermo restando che la prestazione dovrà essere eseguita con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consisten-

za e della dislocazione delle sedi, degli uffici e/o delle officine di AMB.

14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, AMB può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Codice Civile.

Articolo 5

Responsabile del Fornitore

1. Il Fornitore nomina quale "Responsabile Generale del Contratto" il Sig. Lombardo Vincenzo, nato a Palermo il 03 settembre 1981, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso AMB per la gestione e l'esecuzione del Contratto. Al Responsabile Generale del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte di AMB. Il Responsabile Generale del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

I recapiti del Responsabile Generale del Contratto sono di seguito riportati:

- numero telefono cellulare: 3357116687;
- numero telefono fisso: 091963363;
- indirizzo e-mail: enzo8142@gmail.com.

2. Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile Generale del Contratto, dovrà inoltrare ad AMB, con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.

Articolo 6

Verifiche, controlli ed accettazione

1. Il Servizio oggetto del Contratto e tutte le attività ad esso connesse o relative sono sottoposte a verifica e controllo da parte di AMB, secondo le modalità meglio dettagliate nel Capitolato Tecnico.

2. Tali verifiche e controlli saranno tese, tra l'altro, a valutare il rispetto di condizioni, modalità, requisiti, specifiche tecniche e termini e livelli di servizio prescritti per l'esecuzione della prestazione nel Capitolato Tecnico (Allegato "A"), oltre che ad accertare l'eventuale verificarsi delle fattispecie che giustificano l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 7

Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all'esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMB la quale si limiterà a fornire solo direttive di

massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto.

2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.

6. Il Fornitore dovrà provvedere altresì a:

- formare ed informare i propri dipendenti circa i rischi connessi con lo svolgimento dell'attività di fornitura svolta, nonché circa le misure di protezione e prevenzione per ridurre o eliminare tali rischi;
- fornire ai dipendenti i Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) previsti per i rischi connessi all'attività da effettuare, nonché vigilare sul loro utilizzo;
- vigilare sul rispetto delle misure normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, nonché sulle misure concordate con AMB;
- vigilare che tutte le attrezzature di lavoro siano conformi alle prescrizioni vigenti.

7. E' vietato l'utilizzo di operatori non formati e/o non informati sui rischi esistenti sul luogo di lavoro e sulle relative esigenze di sorveglianza sanitaria, non sottoposti a tale sorveglianza, ovvero sprovvisti dei necessari Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) e del relativo addestramento all'uso.

8. Il Fornitore dovrà attenersi alle disposizioni del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze di cui all'art. 26 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i.) di cui all'Allegato "E".

9. AMB, in caso di ricorso all'avvalimento, ai sensi di quan-

to stabilito all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine, il Responsabile del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento, pena la risoluzione del contratto.

10. Il Fornitore è tenuto a comunicare ad AMB ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire ad AMB entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

11. Nell'ipotesi di inadempimento anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMB può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l'Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

Articolo 8

Corrispettivi della Fornitura

1. Il corrispettivo dovuto da AMB al Fornitore a fronte dell'esecuzione delle attività oggetto del presente Contratto, è applicato a misura sulla base del ribasso percentuale offerto sui prezzi unitari di cui all'elenco prezzi indicato nell'Offerta Economica (Allegato "B"), che deve intendersi qui integralmente trascritta.

2. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono onnicomprensivi e, pertanto, nei medesimi deve intendersi ricompreso tutto quanto necessario all'esecuzione del Servizio e, comunque, di ogni attività prevista dal presente Contratto e dal Capitolato Tecnico.

3. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 si riferiscono al Servizio eseguito a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prestazioni di cui al presente Contratto e al Capitolato Tecnico (Allegato "A").

4. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono ricompresi nei corrispettivi contrattuali.

5. I corrispettivi di cui al precedente comma 1 sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime ed è fisso ed invariabile, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea per tutta la durata del presente Contratto, fatto salvo quanto previsto al successivo comma.

6. Qualora insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute, è possibile l'iscrizione delle riserve, entro il limite massimo del 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto, sui documenti contabili, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016.

Articolo 9

Fatturazione e pagamenti

1. Il pagamento dei corrispettivi di cui al precedente articolo 8 (otto) sarà effettuato da AMB in favore del Fornitore con cadenza mensile posticipata, sulla base delle fatture emesse da quest'ultimo conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia nonché nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico.

2. Il Fornitore, pertanto, con cadenza mensile, entro il giorno 15 (quindici) di ciascun mese, provvederà ad emettere la fattura relativa alle prestazioni effettivamente e correttamente eseguite nel mese precedente.

3. In ciascuna fattura emessa il Fornitore, ai sensi del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017, dovrà esporre l'importo dell'IVA, e la stessa dovrà inoltre riportare la seguente annotazione: "*Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell'art. 17 ter del DPR 633/72*".

4. In conformità con la previsione di cui al D.Lgs n. 127/2015, la fattura dovrà essere emessa esclusivamente in modalità elettronica, secondo le disposizioni del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 89757 del 30/04/2018. L'indirizzo telematico prescelto per la ricezione delle fatture elettroniche è Codice Univoco W7YVJK9.

5. Nell'ottica di agevolare la gestione della fattura, la stessa dovrà contenere il riferimento al presente contratto, al C.I.G. (Codice identificativo della Gara).

6. L'importo verrà corrisposto, come previsto al successivo comma, sul conto corrente indicato dal Fornitore, salvo buon fine dell'effettuazione da parte di AMB dei controlli relativi alla rispondenza delle prestazioni rese a quanto prescritto nel presente Contratto e nel Capitolato Tecnico (Allegato "A").

7. La documentazione richiamata al precedente comma 2, che il Fornitore deve allegare alle singole fatture, dovrà essere prodotta in forma esaustiva e chiara al fine di consentire ad AMB l'effettuazione dei menzionati controlli. Solo se detti

controlli avranno esito positivo, le fatture si intenderanno accettate da AMB, la quale provvederà al loro pagamento ai sensi di quanto di seguito previsto. In caso di non rispondenza, il Fornitore dovrà provvedere a riproporre le fatture corrette nei modi sopra stabiliti. In tali ipotesi, i termini di pagamento si intenderanno sospesi fino alla presentazione delle fatture corrette.

8. L'importo di ciascuna fattura verrà corrisposto da AMB secondo la normativa vigente in materia e previa verifica della correttezza della documentazione richiamata al precedente comma 2, a 30 (trenta) giorni Data Ricevimento Fattura, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fornitore attraverso la compilazione della dichiarazione afferente la tracciabilità dei flussi finanziari (Allegato "D"). Il Fornitore in tale modo dichiara e garantisce che detto conto corrente è "conto dedicato" ed opera in conformità e nel rispetto delle prescrizioni della Legge 136/2010. Le spese di bonifico sono a carico di AMB che, pertanto, non le potrà decurtare dall'importo a favore del Fornitore oggetto del bonifico.

9. AMB in ottemperanza alle normative vigenti provvederà al pagamento solo dopo esito positivo della verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (c.d. D.U.R.C.). Nel caso in cui detta verifica dia esito "non regolare", qualora il Fornitore non intenda provvedere alla regolarizzazione in autonomia della propria posizione, AMB provvederà ad attivare il c.d. "intervento sostitutivo".

10. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad AMB le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

11. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del presente Contratto un R.T.I. (Raggruppamento Temporaneo di Imprese), fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla Contabilità Generale dello Stato per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti di AMB, dovranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle sole attività effettivamente prestate, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all'attività svolta da tutte le Imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a quanto precedentemente indicato, la descri-

zione di ciascuna delle attività oggetto di Contratto a cui si riferisce.

12. Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese avrà facoltà di scegliere se *i)* il pagamento da parte di AMB dovrà essere effettuato nei confronti della mandataria che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza o *ii)* se, in alternativa, il pagamento dovrà essere effettuato direttamente in favore di ciascun componente il Raggruppamento. La predetta scelta dovrà risultare dall'atto costitutivo del raggruppamento medesimo. Resta, in ogni caso, fermo quanto previsto dall'art. 48, co. 13, del D.lgs n. 50/2016.

13. Sulle somme dovute da AMB al Fornitore potranno essere operate - nel rispetto della normativa fiscale - le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsto.

Articolo 10

Penali

1. Fatte salve le ipotesi di forza maggiore o di caso fortuito, nel caso in cui si verificano le ipotesi di inadempimento di cui al Capitolato Tecnico, AMB potrà applicare le corrispondenti penali ivi prescritte e di seguito riportate:

1.1 Per ogni ritardo nell'accettazione degli automezzi presso l'officina dell'appaltatore e di esecuzione delle prestazioni di manutenzione o riparazione rispetto ai tempi stabiliti nel Capitolato:

- Penale pari ad Euro 20,00 (Euro venti virgola zero zero) per ogni ora o relative frazioni successive, rispetto alla 1 (uno) ora entro la quale l'appaltatore è obbligato all'accettazione dell'autoveicolo;

- Penale pari ad Euro/h 25,00 (Euro/ora venticinque virgola zero zero) per ogni ora o relative frazioni successive, dalla scadenza delle 24 ore rispetto alla presa in consegna dell'autoveicolo, per gli interventi rapidi;

- Penale pari ad Euro 200,00 giornalieri (Euro duecento virgola zero zero), per ogni giorno di ritardata consegna dell'autoveicolo rispetto al tempo di intervento definito dal capitolato e/o concordato sulla commessa di lavoro esterna; la penale è stabilita per il semplice ritardo, fermo restando a richiesta, l'obbligo di adempimento, o nel caso di risoluzione del contratto, del risarcimento degli ulteriori danni.

1.2. Mancato o ritardato recupero dei veicoli in avaria

Il mancato recupero degli autoveicoli in avaria o soccorso urgente con officina mobile comporterà l'applicazione di una penale pari ad Euro 30,00 (Euro trenta virgola zero zero) per ogni ora o relative frazioni successive, rispetto alle 2 (due) ore dalla chiamata inoltrata da A.M.B. S.p.a.

1.3. Interventi manutentivi "non a regola d'arte" o "non risolutivi"

Nell'ipotesi di interventi manutentivi o di riparazione non risolutivi o difformi rispetto alle richieste presentate da A.M.B. S.p.a. e trascritte nella RLE, A.M.B. S.p.a. si riserva la facoltà di applicare una penale di Euro 200,00 (Euro duecento virgola zero zero) per collaudo negativo.

Saranno inoltre addebitate all'appaltatore le maggiori spese, dirette o indirette, sostenute per l'effettuazione del servizio con mezzo sostitutivo o in orario straordinario, la cui attestazione avverrà sulla base delle relative fatture e/o note di spesa.

1.4 Lavorazioni eseguite con materiali di qualità inferiore o difettosi

Esecuzione della nuova lavorazione gratuita, mediante l'utilizzo del materiale richiesto e verifica del periodo di fermo macchina necessario per eseguire la nuova lavorazione, per il quale verrà applicata una penale di Euro 200,00 (Euro duecento virgola zero zero) giornaliera. Verrà attivata la diffida, che potrà portare, in caso di recidività, alla scissione del contratto.

1.5 Interventi per i quali vengono fatturate un numero di ore di manodopera superiori a quelle indicate nel tempario elaborato dalla casa costruttrice di riferimento e/o senza che vi sia una difficoltà operativa accertata dai preposti della Stazione appaltante all'uopo tempestivamente avvisati dall'appaltatore

Liquidazione delle ore di lavoro indicate nel tempario della casa costruttrice - null'altro è quindi dovuto alla ditta esecutrice dell'intervento.

1.6. Fatturazioni relative a materiali/interventi non richiesti con la RLE, o non inseriti nel preventivo di spesa

Mancata liquidazione del materiale/intervento non richiesto.

1.7. Guasto su apparato/gruppo già riparato di recente dall'appaltatore

Esecuzione della nuova lavorazione in garanzia.

1.8. Ulteriori inadempienze non espressamente esplicitate

Eventuali altre inadempienze alle prescrizioni contrattuali non espressamente esplicitate, le penalità previste potranno variare da Euro 100,00 (Euro cento virgola zero zero) ad Euro 300,00 (Euro trecento virgola zero zero), per ogni inadempienza, a seconda della gravità e ad insindacabile giudizio della stazione appaltante.

Il Direttore dell'esecuzione, per l'irrogazione delle penali, dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, del Decreto M.I.T.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, dovranno essere contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel

termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora la Stazione appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

L'Appaltatore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto della Stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Il direttore dell'esecuzione del contratto riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei servizi rispetto al programma di esecuzione.

L'ammontare delle penalità e l'importo delle spese per i servizi eventualmente eseguiti d'ufficio saranno, di norma, trattate da A.M.B. S.p.A. sulla prima fattura disponibile.

Qualora il ritardo nell'adempimento determina un importo massimo della penale superiore al 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure di risoluzione del contratto. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, la società avrà diritto di rivalersi delle somme dovute sull'importo cauzionale. Pena la decadenza dell'appalto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni. L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore della penale stessa.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui al presente articolo, verranno contestati per iscritto da AMB al Fornitore; a fronte delle menzionate contestazioni, il Fornitore dovrà comunicare in ogni caso per iscritto le proprie deduzioni ad AMB nel termine di 5 (cinque) giorni solari a decorrere dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio insindacabile di AMB, ovvero non siano presentate nel termine dinanzi previsto, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.

3. AMB potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi maturati, ovvero, avvalersi della cauzione di cui alle premesse ed al successivo articolo, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

5. AMB provvederà a dare comunicazione all'ANAC, ai fini dell'iscrizione del fornitore nel Casellario Informativo di cui all'art. 213 del D.lgs n. 50/2016, dei provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente, all'1,00% (uno virgola zero zero per cento) dell'importo del contratto.

6. AMB potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10,00% (dieci virgola zero zero per cento) dell'importo complessivo di cui al precedente articolo 2, comma 3. Qualora venisse raggiunto tale limite, AMB potrà risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento del maggior danno.

7. Il Fornitore prende atto che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di AMB a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni ovvero a risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo 13.

Articolo 11

Cauzione

1. A garanzia del pieno e corretto adempimento delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente atto, il Fornitore ha prestato la cauzione/garanzia definitiva in favore di AMB per un importo di Euro 49.156,28 (Euro quarantanovemilacentocinquantasei e centesimi ventotto) mediante la stipula di una fidejussione bancaria/assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo - citata alla lettera f) della superiore premessa - e, comunque, nel rispetto di modalità e condizioni di cui al Bando di Gara ed al Disciplinare di Gara.

2. Tale cauzione/garanzia è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di AMB a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente Contratto.

3. In particolare, la cauzione/garanzia rilasciata/costituita garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, nonché quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che AMB, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 10, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera nei confronti di AMB a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecu-

zione delle obbligazioni ivi nascenti; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di AMB verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

5. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta di AMB.

6. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche di una soltanto delle obbligazioni previste nel presente articolo, AMB ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

Articolo 12

Riservatezza

1. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente Contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente Contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:

a) che siano o divengano di pubblico dominio, senza che il Fornitore sia venuto meno al suo obbligo di riservatezza e sempre che il Fornitore abbia dimostrato di aver posto in essere tempestivamente tutte le cautele necessarie a garantire la riservatezza dei propri dipendenti e collaboratori;

b) che AMB abbia espressamente autorizzato il Fornitore a divulgare a specifici soggetti.

3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate, tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di

cinque anni successivi alla scadenza del Contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

4. E' fatto espresso divieto al Fornitore di procedere, nell'interesse proprio o di terzi, a pubblicità di qualsiasi natura che faccia riferimento all'incarico oggetto del presente Contratto e/o alle prestazioni effettuate nell'ambito contrattuale, salvo espressa autorizzazione di AMB, ciò anche nel caso in cui il Fornitore dovrà citare i termini essenziali del presente Contratto per la partecipazione a gare e appalti.

5. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE n.2016/679 in materia di protezione delle persone fisiche in materia di dati personali, come meglio specificato al successivo art. 22.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, AMB ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad AMB.

Articolo 13

Risoluzione

1. In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. da AMB per porre fine all'inadempimento, AMB ha facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il presente Contratto ai sensi dell'articolo 1454 cod. civ., e di ritenere definitivamente la cauzione/garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento dell'ulteriore danno e all'esecuzione in danno.

2. In ogni caso, si conviene che AMB potrà, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 cod. civ., nei casi di cui agli articoli 4 (Condizioni della fornitura e obbligazioni generali del Fornitore), 6 (Verifiche, controlli ed accettazioni), 7 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro), 9 (Fatturazione e pagamenti), 10 (Penali), 11 (Cauzione), 12 (Riservatezza), 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile), 16 (Brevetti industriali e diritti di autore), 17 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito), 18 (Subappalto), 23 (Trasparenza), 24 (Tracciabilità dei flussi finanziari), 26 (Obblighi legati alle clausole di autotutela e Patto di Integrità).

3. AMB si riserva di risolvere il Contratto in caso di grave inadempienza o significativa difformità della fornitura, tale da non renderla funzionale o da farla ritenere inidonea rispetto alle prescrizioni.

4. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto, AMB

ha diritto di escutere la cauzione per l'intero ammontare o di applicare una penale di importo equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni eventuale ulteriore danno. In ogni caso, resta salva la facoltà di AMB di procedere all'esecuzione del presente Contratto tramite soggetto terzo diverso dal Fornitore, imputando ed addebitando a quest'ultimo ogni eventuale maggior onere e/o costo.

Articolo 14

Recesso

1. AMB ha diritto, di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento e senza preavviso, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r., nei casi di:

a) Giusta causa,

b) mancato rinnovo da parte del Comune di Bagheria (PA) dell'affidamento del servizio di igiene urbana da cui discende la necessità della fornitura ad AMB;

c) mutamenti di carattere organizzativo di AMB, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione di compiti e/o funzioni, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici e sedi,

d) reiterati inadempimenti, anche se non gravi, del Fornitore.

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

i) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore e salvo che la prosecuzione dell'esecuzione del Contratto non sia comunque possibile sulla base della normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica;

ii) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. Nelle ipotesi di recesso di cui ai precedenti commi 1 e 2, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte di AMB delle attività effettivamente eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ. e dall'articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.

4. Dalla data di efficacia del recesso di cui ai precedenti

commi 1 e 2, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMB; infatti, in detti casi il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore di AMB.

5. Fuori dai casi stabiliti nei precedenti commi, AMB ha comunque diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente Contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, tramite comunicazione scritta inoltrata al Fornitore con lettera raccomandata a.r.. In tal caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad AMB.

6. Nelle ipotesi di recesso di cui al precedente comma 5, il Fornitore ha diritto al pagamento di quanto eseguito correttamente ed a regola d'arte fino alla data di efficacia del recesso, secondo il corrispettivo e le condizioni del presente Contratto, nonché a quant'altro previsto dall'articolo 109, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente ai contratti di forniture.

Articolo 15

Sicurezza, danni e responsabilità civile

1. Il Fornitore prende atto, ad ogni effetto di legge e di Contratto, che durante la permanenza nei locali messi a disposizione da AMB, il personale da esso dipendente sarà soggetto alle stesse norme di accesso e di sicurezza sul lavoro previste per il personale di AMB.

2. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni subiti da persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto di AMB e/o di terzi, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

3. Anche a tal fine, ma non limitando la predetta responsabilità o il risarcimento dell'eventuale danno, il Fornitore dichiara di aver stipulato una adeguata copertura assicurativa per l'intera durata del presente Contratto a copertura del rischio da RCT (Responsabilità civile verso terzi) del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto del medesimo Contratto. Tale Polizza portante numero 733282253 rilasciata in data 16 settembre 2022, dall'Agenzia "Bagheria Est" di Bagheria (PA) della società "Allianz S.p.A.", con sede legale in Milano, Piazza Tre Torri n. 3.

In particolare, detta polizza tiene indenne AMB, i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare ad AMB, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività

di cui al presente Contratto, anche con riferimento ai relativi beni e/o servizi, inclusi i danni da inquinamento, da trattamento dei dati personali, ecc., in dipendenza di omissioni, negligenze o altri inadempimenti verificatisi nel corso dell'esecuzione della Fornitura oggetto del presente Contratto, anche se emerse o contestate per la prima volta nei 36 (trentasei) mesi successivi alla cessazione delle attività oggetto del medesimo Contratto.

La polizza assicurativa prevede la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 cod. civ. e/o di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.

4. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per AMB e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui al presente articolo, il presente Contratto potrà essere risolto di diritto da AMB.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Articolo 16

Brevetti industriali e diritti d'autore

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti di AMB azione da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi o sulle soluzioni tecniche o di altra natura utilizzati per l'esecuzione contrattuale, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne AMB, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio; in questa ipotesi, AMB è tenuta ad informare prontamente il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di AMB, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le forniture eseguite.

Articolo 17

Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito

1. È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della ces-

sione stessa.

2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, AMB avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

3. Per le ipotesi di cessione del credito si applica quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 18

Subappalto

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMB può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

Articolo 19

Accordo bonario

1. AMB, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà ricorrere all'Accordo Bonario ai sensi dell'art. 206 (servizi e forniture) del D.Lgs. 50/2016. Il procedimento di Accordo Bonario riguarda tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento e può essere reiterato qualora vi siano riserve iscritte ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, nell'ambito comunque di un limite massimo complessivo del 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 205, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 20

Foro competente

1. Qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione al presente Contratto, ivi comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione sarà di esclusiva competenza del Foro di Termini Imerese (PA), anche in caso di continenza o di connessione di cause e pure in deroga ad eventuali fori alternativi o concorrenti.

Articolo 21

Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate per iscritto e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù degli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. AMB tratta i dati relativi al Contratto in ottem-

peranza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al Programma e al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni, per il controllo della spesa totale, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.

2. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, nonché espressamente la propria ragione sociale ed il prezzo di aggiudicazione, affinché siano diffusi tramite il sito internet www.ambspa.it, nonché tramite gli altri siti istituzionali sui quali i dati devono essere pubblicati ai sensi della normativa di tempo in tempo vigente in materia.

3. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure di sicurezza adeguate da adottare.

4. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

5. Per quanto riguarda l'informativa dettagliata relativa al trattamento dei dati personali per la finalità del presente documento, si rimanda al paragrafo 16 del Disciplinare di Gara della presente Procedura. Qualora AMB intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui sono stati raccolti, AMB provvederà a fornire all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità.

Articolo 22

Oneri fiscali e spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad AMB per legge.

2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, in ossequio alle disposizioni del D.P.R. 633/72.

Articolo 23

Trasparenza

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) Dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del Contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme

di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) dichiara con riferimento alla Gara di non avere in corso né di aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile, ivi inclusi gli articoli 81 e seguenti del Trattato CE e articoli 2 e seguenti della Legge n. 287/1990, e che l'offerta è stata predisposta nel pieno rispetto della predetta normativa.

2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispettasse per tutta la durata del Contratto gli impegni e gli obblighi di cui alla lettera c) del precedente comma, lo stesso Contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Fornitore, con facoltà di AMB S.p.A. di incamerare la cauzione prestata.

Articolo 24

Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla medesima legge n. 136/2010.

2. Fatte salve le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, AMB - in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis della Legge n. 136/2010 - risolverà di diritto il presente Contratto, ai sensi degli articoli 1456 e 1360 cod. civ., previa semplice dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi in cui per le transazioni eseguite senza avvalersi di banche o di Poste Italiane non siano utilizzati il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010.

3. Il Fornitore si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 9 della Legge n. 136/2010, ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti coinvolti, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge 13 agosto 2010, n. 136.

4. Ove il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata, deve darne immedia-

ta comunicazione al Fornitore ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Palermo. Il Fornitore - ovvero il singolo eventuale subappaltatore e/o subcontraente coinvolto, direttamente o indirettamente, nella prestazione delle attività e/o dei servizi oggetto del presente Contratto - nel caso in cui abbia notizia che la controparte, nell'esecuzione di transazioni inerenti il rapporto contrattuale tra loro in essere, non abbia utilizzato il bonifico bancario o postale ovvero gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136/2010, deve, altresì, risolvere di diritto il relativo contratto.

5. AMB verificherà che nei contratti di subappalto - e più in generale nei subcontratti - sia inserita, a pena di nullità assoluta del medesimo contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore ed il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla sopra richiamata Legge n. 136/2010. Anche a tal fine, con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMB, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata Legge n. 136/2010, restando inteso che il Fornitore, si riserva: (i) di verificare, anche a campione, la veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all'uopo la produzione dei sub-contratti stipulati, e (ii) di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Articolo 25

Condizioni risolutive espresse

- 1.** Il Contratto è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a.** qualora fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti e dichiarati per la partecipazione alla Procedura di cui alle premesse e/o per l'aggiudicazione della medesima Procedura e/o per la stipula del Contratto e/o per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b.** qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - c.** qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
 - d.** in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure

cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

e. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000;

f. al verificarsi di una qualsiasi delle condizioni atte a determinare una causa di esclusione di cui alla normativa vigente in materia di contrattualistica pubblica e, in particolare, all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Pertanto, al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Contratto si intenderà risolto e AMB avrà diritto di incamerare la cauzione/garanzia, ovvero di applicare una penale equivalente, di richiedere il risarcimento dell'eventuale maggior danno ed adotterà i provvedimenti prescritti dalla normativa vigente.

Articolo 26

Obblighi legati alle Clausole di Autotutela e Patto di integrità

1. AMB si impegna a rispettare quanto disposto nel Documento Allegato "C" (Clausole di Autotutela e Patto di Integrità), ed in particolare agli ulteriori obblighi di comunicazione ad AMB delle imprese coinvolte nei piani di affidamento delle forniture e servizi c.d. "sensibili".

2. In riferimento all'esecuzione del presente Contratto, il Fornitore si obbliga fin da ora a comunicare ad AMB l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento e, comunque, l'elenco di tutte le imprese alle quali intende affidare attività rientranti tra le forniture e/o i servizi c.d. "sensibili". Il Fornitore si obbliga, altresì, a comunicare ad AMB ogni eventuale variazione di detto elenco successivamente intervenuta per qualsivoglia motivo.

3. Il Fornitore prende atto, fin da ora, dell'obbligo previsto a carico di AMB di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese coinvolte dal Fornitore a vario titolo nell'esecuzione di attività e prestazioni attinenti all'esecuzione del presente Contratto. Il Fornitore prende, altresì, atto che il menzionato obbligo di informativa al Prefetto posto a carico di AMB è teso a consentire le necessarie verifiche antimafia.

4. Nel caso in cui AMB, dovesse ricevere dal Prefetto informative interdittive, potrà negare ovvero revocare l'autorizzazione alla stipula da parte del Fornitore di contratti di subappalto o, più in generale, di subcontratti, nonché risolvere di diritto il presente Contratto ed agire per il risarcimento di ogni danno subito.

5. In qualsiasi ipotesi di revoca dell'autorizzazione del subcontratto, AMB applicherà al Fornitore una penale di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore del medesimo subcontratto, fatto salvo il diritto al maggior danno di cui al pre-

cedente comma 4.

Articolo 27
Clausola finale

1. Il presente Contratto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Contratto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento, in tutto o in parte, del Contratto da parte di AMB non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti e che la medesima AMB si riserva di far comunque valere nei limiti della prescrizione.

3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Il sottoscritto Lombardo Vincenzo, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni ed i patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare, il Fornitore dichiara di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 2 (Oggetto); Articolo 3 (Durata); Articolo 4 (Condizioni della Fornitura ed obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 6 (Verifiche, controlli ed accettazione); Articolo 7 (Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); Articolo 9 (Fatturazione e pagamenti); Articolo 10 (Penali); Articolo 12 (Riservatezza); Articolo 13 (Risoluzione); Articolo 14 (Recesso); Articolo 15 (Sicurezza, danni e responsabilità civile); Articolo 17 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione del credito); Articolo 18 (Subappalto); Articolo 20 (Foro competente), Articolo 22 (Oneri fiscali e spese contrattuali); Articolo 25 (Condizioni risolutive espresse); Articolo 26 (Obblighi legati alle Clausole di Autotutela e al Patto di Integrità).

Le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente

tutti i documenti allegati al presente atto, dispensando me, notaio, dalla relativa lettura.

Richiesto, io notaio ho ricevuto il presente atto informatico del quale ho dato lettura integrale mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, alle parti, che lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà.

I comparenti appongono personalmente, ed in presenza di me notaio, la propria firma digitale.

Io notaio, infine, appongo personalmente ed in presenza delle parti la mia firma digitale dopo aver verificato i certificati di firma delle parti, di cui attesto la validità.

Consta, nel suo formato di visualizzazione, di ventotto pagine, scritto con mezzi meccanici in parte da persona di mia fiducia ed in parte da me notaio e viene firmato alle ore 14:55

Firmato digitalmente:

Vito Matranga

Vincenzo Lombardo

Enrica Lunetta

Informazioni File

Nome: atto.pdf.p7m

Identificativo: 48047431

Tipologia: Atto Informatico

Dimensione: 163,9 KB

Elenco firmatari:

Firmato da notaio: ENRICA LUNETTA LNTNRC90M51G273T

Firmato da:

VINCENZO LOMBARDO-LMBVCN81P03G273G

Firmato da:

MATRANGA VITO-MTRVTI72B02G543M

Copia conforme di originale informatico conservato presso la struttura predisposta e gestita dal Consiglio Nazionale del Notariato di cui all'art. 62-bis Legge 16 febbraio 1913 n. 89.

26 settembre 2023